

**STATUTO  
"TEATRO RAGAZZI G. CALENDOLI - APS"**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia ed ai sensi del D. Lgs. 117/2017 denominato Codice del Terzo Settore (di seguito indicato nel presente statuto come CTS), l'Associazione di Promozione Sociale riconosciuta denominata **"ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO PER I RAGAZZI E GIOVANI - CENTRO STUDI GIOVANNI CALENDOLI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in forma abbreviata **"TEATRO RAGAZZI G. CALENDOLI - APS"**; di seguito indicata nel presente statuto come "Associazione".

L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, abbiano le stesse finalità e si ispirino agli stessi principi. Non è pertanto consentita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Padova via Giuseppe Perin n. 15.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative anche altrove, e trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, con l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori, ai sensi dell'art. 49 del CTS e nei modi previsti dal successivo art. 24 del presente statuto.

**Art. 4 - Efficacia dello Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale in materia di Associazioni di promozione sociale, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

#### **Art. 5 - Scopi, finalità e attività**

L'Associazione ha come scopo e finalità principali quello di tutelare e valorizzare la cultura, il patrimonio storico, artistico ed etnografico, attraverso la pratica e la divulgazione dell'attività teatrale e di qualsivoglia espressione di creatività artistica e ludica nel campo del teatro, del teatro di figura, della scenografia, della musica, del cinema, della danza, delle performance multidisciplinari, dell'animazione ricreativa e dello spettacolo in genere, fondate su attività di studio e ricerca ai fini dell'educazione permanente per la crescita personale e il benessere dei cittadini attraverso proposte formative e attività a sfondo sociale, rivolte all'assistenza sociale, all'istruzione-formazione e alla promozione della cultura e dell'arte ed, in particolare lo sviluppo, lo studio e la conoscenza del teatro per i ragazzi rivolgendosi anche a soggetti svantaggiati per incapacità socio-relazionali, disturbi dell'udito, deficit dell'attenzione, disturbi specifici del linguaggio, autismo, dislessia, ecc.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, art. 5 del D. Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate attraverso le seguenti azioni:

1. sostenere e diffondere la ricerca, la pratica e la divulgazione dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica, del cinema, delle performance e dello spettacolo in genere, sia da parte degli associati che di Compagnie e soggetti esterni;
2. produrre e realizzare spettacoli teatrali, letture animate, prodotti audio e/o video e multimediali, animazione ricreativa in genere per bambini e famiglie, anziani e persone svantaggiate e per l'intera collettività;
3. organizzare eventi e attività culturali, come spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni, workshop, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, seminari, corsi di formazione rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
4. organizzare attività didattiche e formative rivolte alla cittadinanza per stimolare lo sviluppo artistico, culturale e civile, contribuendo alla crescita personale e alla presenza attiva nella comunità, in un'ottica di promozione del benessere e di sviluppo delle competenze relazionali;

5. offrire opportunità di aggregazione, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e guardando al mondo della disabilità con un approccio inclusivo che valorizzi le differenze;
6. istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, artistiche, ricreative e del tempo libero;
7. progettare e realizzare scenografie, allestimenti museali e mostre;
8. gestire spazi pubblici o privati quali teatri, musei, sale prove, centri polifunzionali;
9. sviluppare programmi di formazione in counseling, coaching, teatro sociale, teatroterapia con caratteristiche transculturali ed internazionali;
10. sviluppare percorsi di formazione per organizzazioni anche aziendali, con particolare riferimento alla comunicazione efficace, al problem solving e alla gestione delle equipe di lavoro;
11. progettare per gli istituti scolastici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) mettendo a disposizione le competenze dei propri associati in materia di creatività artistica attraverso i vari settori di attività: organizzazione, drammaturgia, scenografia, regia, progettazione grafica, comunicazione tradizionale e web, e ogni altra declinazione;
12. sviluppare programmi di formazione, corsi di aggiornamento teorici/pratici, corsi di perfezionamento, per educatori, insegnanti, operatori sociali, nonché l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
13. realizzare attività editoriali, come la pubblicazione di bollettini, libri illustrati, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
14. collaborare e co-progettare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori, counselor o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

L'Associazione, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### **Art. 6 - Attività diverse**

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Art. 7 - Operatività**

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della legislazione vigente. L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed in-

ternazionali;

- svolgere la propria attività in collaborazione o in convenzione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;

- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Volontari**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **Art. 9 - Lavoro retribuito**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **Art. 10 - Qualifica**

Sono ammessi all'Associazione in qualità di associati tutti coloro che, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di elettorato passivo. I minori di anni quattordici sono rappresentati nell'Assemblea dei soci dai genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 11 - Ammissione**

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del CTS.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che può espressamente delegare per la fase istruttoria uno o più consiglieri.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, di attenersi ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

L'ammissione all'Associazione, con conseguente iscrizione nel Libro dei soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appe-

na conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda e la delibera di ammissione del nuovo associato devono essere effettuati comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

#### **Art. 12 - Quote associative**

Le quote di partecipazione all'Associazione vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso. Il loro versamento deve pervenire all'Associazione al momento dell'ammissione ad associato o, nel caso di rinnovo, nei tempi previsti dalla delibera assunta annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Diritti e doveri**

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri; essi hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea dei soci (se in regola con quanto all'uopo espressamente previsto al momento della loro convocazione) e di votare direttamente;
- eleggere gli Organi Sociali di direzione e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati I soci obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali;
- versare le quote associative, alle scadenze e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Perdita della qualifica**

Salvo il diritto di recesso, la decadenza degli associati avviene:

- in caso di decesso;
- per lo scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo da parte dell'associato della tessera sociale e del pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla data di invio della stessa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
  - l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  - l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
- Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di mancata corresponsione della quota sociale entro i termini massimi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, l'associato verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio stesso, solo dopo aver regolato la propria morosità.

#### **Art. 15 - Organi Sociali**

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci revisori, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno e obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS.

#### **Art. 16 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci prima della data della sua convocazione.

Ogni associato ha diritto ad 1 (un) voto. Sono ammesse deleghe nei limiti previsti dall'art. 24, comma 3, del CTS.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti l'elezione degli Organi Sociali e i Soci stessi, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'Assemblea.

Nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne assume le funzioni come espressamente previsto dal presente Statuto. Essa viene convocata:

- mediante avviso inviato a mezzo email ai soci e pubblicizzato sugli organi di informazione dell'Associazione (giornale, sito web, social media, etc.), nonché affisso negli spazi della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il suo svolgimento;
- presso la sede sociale se adeguata allo scopo o altrove.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto annuale;
- approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare le norme di comportamento dei Soci;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- eleggere e revocare i componenti degli altri Organi Sociali previsti dal presente statuto ed eleggere eventuali sostituti di componenti dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due scrutatori per le operazioni di voto.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario all'uopo designato e sottoscritto dal Presidente. Il verbale viene trascritto sul Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare modifiche allo statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, e quella convocata su richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora esistente, o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. E' ordinaria l'Assemblea convocata in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale o, nel caso di evidente e comunque motivata impossibilità a rispettare tale termine, nella data più prossima a tale termine.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei Soci valida con la presenza, anche in seconda convocazione, della maggioranza dei soci.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei soci valida, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 24.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e, anticipatamente alla scadenza del mandato, cessa per dimissioni volontarie o revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo o da un'apposita commissione da questo eletta, svolge la funzione di coordinamento amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. E' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti che non si trovino in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e, allo stato, di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, ed è composto da un numero minimo di componenti, tra cui il Presidente che ne è membro di diritto.

Dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta inviata ai componenti del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione o, in caso di necessità ed urgenza, anche oltre tale termine previo assenso di tutti i Consiglieri.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

E' facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione ordinaria.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci, indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi riguardanti i componenti del Consiglio ed i soci.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci;
- la tenuta dei Libri Sociali di cui all'art. 20 del presente Statuto;
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,
- predisporre il bilancio di esercizio annuale, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio di previsione sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- l'individuazione della attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, da svolgere in armonia con le finalità sociali, documentandone il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del CTS;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retri-

buzioni ed i rimborsi spese;

- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;

- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi;

- il rilascio di deleghe a propri membri e il conferimento di mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

#### **Art. 19 - Il Collegio dei Sindaci revisori**

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. E' eletto dall'Assemblea dei soci qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, ed è composto da 1 (uno) oppure da 3 (tre) componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con l'assunzione di carica in altri Organi Sociali.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

In caso di organo collegiale, le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui agli articoli 13 e 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea dei Soci potrà incaricare il Collegio dei Sindaci della revisione legale dei conti, qualora i suoi componenti siano revisori.

sori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 20 - Libri Sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il Libro dei Soci;
- il Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci;
- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- il Libro dei Verbali del Collegio dei Sindaci Revisori, qualora eletto.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro riguardante il Collegio dei Sindaci revisori, tenuto a cura dello stesso Collegio.

L'istituzione e la tenuta del Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, di cui all'art. 18 del CTS, è a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Patrimonio disponibile**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- eredità, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote annuali associative;
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e, nel rispetto della legislazione vigente, a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del CTS.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote associative all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

L'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117 del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto dalle di-

sposizioni del citato Decreto. Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

#### **Art. 22 - Esercizio sociale – Bilancio**

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci un bilancio consuntivo di esercizio, ai sensi degli art. 13 e 14 del CTS, entro il 30 aprile dell'anno successivo o, nel caso di evidente e comunque motivata impossibilità a rispettare tale termine, nella data più prossima a tale termine, e comunque entro e non oltre il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, portato a conoscenza dell'Assemblea dei soci, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea dove può essere consultato da ogni socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

#### **Art. 23 - Fondo di riserva**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi istituzionali e per nuovi impianti o attrezzature.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati che nomineranno un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

#### **Art. 25 - Rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.to: Micaela Grasso, Elena Bressan (L.S.).